

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 <i>Campo d'applicazione e scopo</i>	3
Art. 2 <i>Compito del Comune</i>	3
Art. 3 <i>Informazione e consulenza</i>	3
Art. 4 <i>Riserva del diritto preposto</i>	4
II. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 5 <i>Categorie di rifiuti</i>	4
Art. 6 <i>Obblighi della popolazione</i>	4
Art. 7 <i>Divieti</i>	4
Art. 8 <i>Comportamento del Comune</i>	5
2. POSTI DI RACCOLTA	5
Art. 9 <i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione - a) Posti di raccolta del Comune</i>	5
Art. 10 <i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione - b) Posti di raccolta privati</i>	5
Art. 11 <i>Allestimento</i>	6
Art. 12 <i>Manutenzione e rinnovo</i>	6
3. ESERCIZIO DI RACCOLTA.....	6
Art. 13 <i>Accettazione dei rifiuti</i>	6
Art. 14 <i>Diritti sui rifiuti</i>	6
Art. 15 <i>Obbligo di utilizzazione</i>	6
Art. 16 <i>Piano di raccolta dei rifiuti</i>	7
Art. 17 <i>Rifiuti urbani recuperabili</i>	7
Art. 18 <i>Rifiuti urbani combustibili misti</i>	7
Art. 19 <i>b) Rifiuti ingombranti</i>	7
Art. 20 <i>Apparecchi elettrici ed elettronici</i>	7
Art. 21 <i>Rifiuti speciali</i>	7
Art. 22 <i>Rifiuti edili</i>	8
4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO: DEI RIFIUTI	8
Art. 23 <i>Impianti del Comune</i>	8
Art. 24 <i>Impianti privati di compostaggio</i>	8
III. FINANZIAMENTO	9
1. PRINCIPIO.....	9
Art. 25 <i>Spese del Comune</i>	9
Art. 26 <i>Impianti privati</i>	9
2. TASSE SUI RIFIUTI	9
Art. 27 <i>Tassa di base - a) Obbligo della tassa, imposizione</i>	9
Art. 28 <i>Tassa di base - b) Esigibilità e riscossione</i>	9
Art. 29 <i>Tasse quantitative - a) Principio</i>	10
Art. 30 <i>Tasse quantitative - b) Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende</i>	10
Art. 31 <i>Tasse per prestazioni di servizio particolari</i>	10
3. RIMEDI LEGALI	10
Art. 32 <i>Opposizione</i>	10
IV. DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI	11
Art. 33 <i>Esecuzione</i>	11
Art. 34 <i>Disposizioni penali</i>	11
Art. 35 <i>Entrata in vigore</i>	11
ALLEGATO I TARIFFARIO.....	12
ALLEGATO II DEFINIZIONI	13
A) RIFIUTI URBANI.....	13
<i>Rifiuti urbani recuperabili</i>	13
<i>Rifiuti urbani combustibili misti</i>	14
<i>Ingombranti</i>	14
B) APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI	14
C) ALTRI RIFIUTI	14
D) RIFIUTI SPECIALI	15

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

- 1 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Sulla base della legge edilizia e del piano generale di urbanizzazione esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti.
- 2 Il regolamento mira allo smaltimento ecologico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.
- 3 I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Art. 2 Compito del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non sono assunti dalla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (CRER).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con la CRER, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente in collaborazione con la CRER. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con il "Regolamento sul finanziamento" della CRER. Il Comune dà le indicazioni necessarie per una corretta gestione dei rifiuti.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici da parte dei privati. Esso consiglia la popolazione in merito alla sistemazione e all'esercizio dello stesso. In caso di necessità il Comune sistema e gestisce in proprio un impianto per rifiuti compostabili.
- 5 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza della CRER.

Art. 3 Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio in collaborazione con la CRER provvede all'informazione e alla consulenza del pubblico al fine di ottenere una riduzione della quantità dei rifiuti nonché un riciclaggio ragionevole, un ricupero o trattamento e deposito dei rifiuti ecologicamente sostenibile.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico in merito alle possibilità date per evitare, ridurre e recuperare i rifiuti nonché in merito ad ulteriori misure nell'ambito della gestione dei rifiuti.
- 3 Il Comune consiglia le economie domestiche e le imprese per quanto concerne la riduzione dei rifiuti nonché il ricupero e lo smaltimento ecologicamente sostenibile degli stessi.

Art. 4 Riserva del diritto preposto

- 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché della CRER.

II. Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 5 Categorie di rifiuti

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
- 2 Quali rifiuti urbani sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali nonché gli altri rifiuti che devono essere smaltiti per opera del Comune o della CRER.
- 3 Quali altri rifiuti sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici.
- 4 Quali rifiuti speciali sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.
- 5 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asphaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 6 Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti della CRER, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 Divieti

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato senza la rispettiva autorizzazione. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.

- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto; è esclusa la combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se producono solo poco fumo.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8 Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengano smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. Posti di raccolta

Art. 9 Pianificazione, progettazione ed esecuzione - a) Posti di raccolta del Comune

- 1 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni della legge edilizia, e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.

Art. 10 Pianificazione, progettazione ed esecuzione - b) Posti di raccolta privati

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, l'autorità edilizia può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 4 L'autorità edilizia può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria risp. dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dall'autorità edilizia.

Art. 11 Allestimento

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.

- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'autorità edilizia può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

Art. 12 Manutenzione e rinnovo

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. Esercizio di raccolta

Art. 13 Accettazione dei rifiuti

- 1 Il Comune, in collaborazione con la CRER, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani nonché le piccole quantità di rifiuti speciali e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati gli art. 30 cpv. 3, l'accettazione di rifiuti per opera della CRER e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni della CRER, decide se il Comune rinuncia alla raccolta dei rifiuti nel caso in cui per la raccolta e il riciclaggio esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.
- 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni della CRER, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

Art. 14 Diritti sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune risp. alla CRER.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 15 Obbligo di utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con la CRER, può autorizzare raccolte private.

Art. 16 Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali allestito dalla CRER.

Art. 17 Rifiuti urbani recuperabili

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti che vengono raccolti separatamente o ripresi a scopo di riciclaggio o di smaltimento rispettoso dell'ambiente come ad es. carta, vetro, scatole di latta, alluminio, tessili, metalli, rifiuti compostabili, apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso nonché rifiuti speciali.
- 2 I rifiuti compostabili devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'eventuale impianto di compostaggio gestito dal Comune.
- 3 Gli altri rifiuti raccolti separatamente devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei cassonetti rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 4 Se terzi (scuole, associazioni, ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con la CRER.

Art. 18 Rifiuti urbani combustibili misti

- 1 I rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dalla CRER.
- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono utilizzare i cassonetti.
- 3 Possono essere utilizzati soltanto cassonetti standard ammessi dalla CRER. L'acquisto dei cassonetti nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 19 Rifiuti ingombranti

- 1 I rifiuti urbani combustibili che non vengono raccolti separatamente e che non possono essere depositati in sacchi per rifiuti devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.

Art. 20 Apparecchi elettrici ed elettronici

- 1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati agli altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.

Art. 21 Rifiuti speciali

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con la CRER. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.

- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 22 Rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a seconda delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti rispettivamente in un deposito per materiale autorizzati.
- 4 L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento: dei rifiuti

Art. 23 Impianti del Comune

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con la CRER, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
- 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 24 Impianti privati di compostaggio

- 1 Le proprietarie e i proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare sulla loro proprietà impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
- 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

III. Finanziamento

1. Principio

Art. 25 Spese del Comune

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte di una tassa di base e tasse quantitative.
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e del tariffario emanato dal Comune, e del "Regolamento sul finanziamento" e relative disposizioni di attuazione della CRER.
- 3 Il conto per la gestione dei rifiuti è tenuto quale finanziamento speciale.
- 4 Se le tasse sui rifiuti non sono sufficienti per coprire le spese annue del Comune per la gestione dei rifiuti urbani o se le entrate dalle tasse superano le uscite, il Municipio adegua l'entità relativa alla tassa di base sui rifiuti allo sviluppo dei costi nell'ambito delle aliquote, conformemente al tariffario.

Art. 26 Impianti privati

- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
- 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati rispettivamente utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Art. 27 Tassa di base - a) Obbligo della tassa, imposizione

- 1 Le economie domestiche e tutti i commerci che operano sul territorio del Comune di Calanca e che producono regolarmente rifiuti, devono pagare una tassa di base annua.
- 2 Le aliquote per la tassa di base vengono stabilite dal Municipio nel tariffario, secondo l'allegato I che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 28 Tassa di base - b) Esigibilità e riscossione

- 1 Le tasse di base diventano esigibili entro la fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione (p.es. trapasso di proprietà), la tassa sarà dovuta pro rata al momento del trapasso di proprietà.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate alle persone e ai commerci interessati.
- 3 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato sono dovute eventuali spese per richiami, più un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Art. 29 Tasse quantitative - a) Principio

- 1 Le tasse quantitative vengono rimosse per i diversi tipi di rifiuti in accordo con la CRER.
- 2 Le tasse quantitative vengono rimosse sotto forma di tasse per recipienti e cassonetti. Vengono pagate mediante l'acquisto di sacchi e di sigilli contrassegnati dalla CRER.
- 3 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dalla CRER. I sigilli autoadesivi devono essere apposti in modo ben visibile sui cassonetti. I sacchi non contrassegnati dalla CRER e i cassonetti senza sigilli non vengono né raccolti né svuotati.
- 4 L'entità delle diverse tasse si regola secondo le aliquote fissate nel tariffario.

Art. 30 Tasse quantitative - b) Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono evidentemente coperte dalla tassa di base versata dall'azienda, il Comune riscuote particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni della CRER.
- 2 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in misura da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.
- 3 Se le premesse per la riscossione di una tassa supplementare sono adempite, le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono essere obbligate dal Municipio a smaltire, al posto di versare la tassa supplementare, i rifiuti raccolti separatamente a proprie spese e conformemente alla legge.

Art. 31 Tasse per prestazioni di servizio particolari

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno causate, in accordo con la CRER.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio caso per caso.

3. Rimedi legali

Art. 32 Opposizione

- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione delle tasse di base nonché le opposizioni relative alla riscossione delle tasse quantitative o delle tasse per prestazioni di servizi particolari devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate.
- 2 Se la riscossione delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, l'opposizione deve essere inoltrata per iscritto entro 20 giorni.
- 3 Il Municipio esamina l'opposizione e emana una decisione motivata.

IV. Disposizioni esecutive e finali

Art. 33 Esecuzione

- 1 Al Municipio spetta l'esecuzione del presente regolamento nonché l'applicazione delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze della CRER.
- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie e può conferire determinati compiti a terzi.
- 3 All'occorrenza il Municipio può anche ricorrere a dei consulenti esterni competenti.

Art. 34 Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 5'000.00 se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, la conservazione, il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti e non sottostanno alla legislazione della Confederazione o del Cantone. Sono riservate le competenze della CRER.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia, valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
- 3 Il Municipio è competente di perseguire e giudicare le infrazioni giusta il cpv. 1. Esso rileva la fattispecie e le condizioni personali dell'interessato. Quest'ultimo dev'essere ascoltato prima che gli sia inflitta la multa.

Art. 35 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1. febbraio 2016. Il prelievo della tassa base viene fatto retroattivamente al 1. gennaio 2016.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate. Le tasse sui rifiuti vengono rimosse per la prima volta per l'anno 2016 conformemente al presente regolamento.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di gestione dei rifiuti.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 29 gennaio 2016.

Municipio di Calanca

Il sindaco:		La segretaria:
 R. Keller		 M. Navoni

Allegato I Tariffario

Aliquote

1. Tasse di base

Unità abitative	tassa annua (valida dal 01.01.2016)
. Classe di oggetti 1 Abitazioni con una sola persona adulta	CHF 60.00
. Classe di oggetti 2 Abitazioni con due o più persone adulte	CHF 100.00
. Classe di oggetti 3 Case secondarie, cascine ai monti	CHF 80.00
. Classe di oggetti 4 Aziende forestali, aziende agricole, macelli	CHF 80.00
. Classe di oggetti 5 Ditte e imprese	CHF 150.00
. Classe di oggetti 6 Alberghi, ristoranti, bar, grotti, negozi alimentari, ostelli e case della gioventù, fondazione esploratrici	CHF 200.00
. Classe di oggetti 7 Stazioni teleferica Arvigo-Braggio e Landarenca-Selma	CHF 100.00

2. Tasse quantitative

Tassa per recipienti

Per rifiuti urbani combustibili

- per sacchi di 17 litri
- per sacchi di 35 litri
- per sacchi di 60 litri
- per sacchi di 110 litri
- sigillo giallo per cassonetti da 800 litri non pressati
- sigillo arancio per cassonetti da 800 litri pressati (al massimo 300 kg)

**secondo il
tariffario
CRER**

Allegato II Definizioni

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche) sono da definirsi rifiuti urbani.

Rifiuti urbani recuperabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiere per gatti)
 - cenere raffreddata
- vetro
- PET
- piante in vasi
- carta e cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)
- batterie d'uso domestico
- ogni altro scarto per cui è prevista una raccolta separata in quanto riciclabile

Rifiuti urbani combustibili misti

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non sono raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, registratori, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata

Ingombranti

Quali ingombranti s'intendono i rifiuti urbani combustibili e voluminosi, che a causa delle loro dimensioni non entrano nel sacco dei rifiuti:

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti, ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica, ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica, ecc.)

B) Apparecchi elettrici ed elettronici

Sono apparecchi elettrici ed elettronici giusta l'art. 2 ORSAE:

- gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento
- gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione
- gli elettrodomestici

Le disposizioni dell'ORSAE valgono anche per:

- gli elementi elettronici degli apparecchi
- gli alimentatori per lampade contenenti PCB

C) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche, ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia, ecc. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.

D) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS). Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa
- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso)
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici
- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica
- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi)
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti)
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

E) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato frantumato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche ricuperabili, fibrocemento, eternit; lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in-materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche)